STUDIO LEGALE
Avv. Alessio Tomassucci
Via M. Fanti n. 6 – 06121 PERUGIA
Tel. e Fax: 075.4652128 – Cell.: 338.8675276
alessio.tomassucci@avvocatiperugiapec.it

STUDIO LEGALE
Avv. Alessandro Bovari
Corso Cavour, 44 – 06121 PERUGIA
Tel. e Fax: 075.3725393 – Cell. 338.4740389
alessandro.bovari@avvocatiperugiapec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER

[redacted], nato il [redacted] ad [redacted] ([redacted]), e residente [redacted], Viale [redacted], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessio Tomassucci (C.F.: TMSLSS82T25C745J) ed Alessandro Bovari (C.F.: BVRLSN84S22G478S), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al giudizio al n. di telefax n. 075/3725393 o agli indirizzi di PEC alessio.tomassucci@avvocatiperugiapec.it ed alessandro.bovari@avvocatiperugiapec.it e presso il secondo dei quali (Avv. Alessandro Bovari) il ricorrente elegge domicilio in Perugia, Corso Cavour n. 44, e domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16-*sexies* del D.L. n. 179/2012, presso l'indirizzo PEC degli stessi avvocati alessandro.bovari@avvocatiperugiapec.it, alessio.tomassucci@avvocatiperugia.it così come risultante nel pubblico registro ReGIndE,

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582), in persona del Ministro e rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO (C.F. 80236190585), in persona del Comandante Generale e rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

E NEI CONFRONTI DI

[redacted], nato a [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] (C.A.P. [redacted]);

- controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE DI TIPO PROPULSIVO,

1) del giudizio di inidoneità del ricorrente adottato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 412833/2-11 del 24.03.2023 (**doc. 1**), notificato in pari data, con il quale il Sig. [redacted] è stato giudicato inidoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "[redacted] *(COD.* [redacted]*"*;
2) di tutti gli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio eventualmente effettuati;
3) della comunicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento inviata a mezzo PEC il 04/05/2023 con la quale è stato disposto il non accoglimento dell'istanza di revisione del Sig. [redacted]
4) ove occorrer possa e per quanto di ragione della graduatoria finale di merito del 31.03.2023 (**doc. 7**), nonché del Decreto del Comandante dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 (**doc. 8**) con il quale la stessa è stata approvata nella parte in cui non include il ricorrente;
5) ove occorrer possa e per quanto di ragione, del Bando di concorso in parte *qua*, ossia in relazione all'art. 10 comma 6, lett. b. punto 1), nella parte in cui dispone che "*saranno giudicati inidonei i candidati:*

   b. risultati affetti da:

- imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3",

qualora la disposizione fosse interpretata nel senso di ritenere l'attribuzione dei coefficienti di cui al comma 3 del tutto discrezionale e svincolata dalle ipotesi predeterminate dal D.M. 4 giugno 2014; nonché in relazione all'art. 10 comma 6, lett. b. punto 3), nella parte in cui dispone che saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti *"tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere"*;

6) ed ancora, ove e per quanto occorra, dell'art. 10, comma 8 del Bando di concorso, nella parte in cui dispone che *"Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali"*;

7) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente tra cui, ove occorra, delle *"Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale"* del 1°.10.2022 e dell'avviso dell'11 maggio 2023 con il quale è stato disposto che i candidati già risultati "idonei non vincitori", allo stato ignoti, saranno avviati al corso in qualità di "idonei vincitori" presumibilmente durante la seconda metà di dicembre 2023;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali e, dunque, ammesso alla prosecuzione del concorso e al conseguente corso per allievi carabinieri.

***

FATTO

1. L'odierno ricorrente ha partecipato al Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022 (**doc. 2**), presentando, in data 28.07.2022, apposita domanda di partecipazione (**doc. 2*bis***).

2. Per il superamento di tale concorso il bando prevedeva un *iter* concorsuale suddiviso in varie fasi, ognuna delle quali finalizzata al riconoscimento di determinate qualità e requisiti che il candidato avrebbe dovuto dimostrare di possedere per poter ottenere l'idoneità e passare alla fase successiva, fino a quando, dopo aver superato tutte le prove previste dal Bando, sarebbero stati valutati i titoli posseduti dai concorrenti e pubblicata la graduatoria finale, ove sarebbero stati indicati i vincitori del suddetto concorso.

I vincitori avrebbero potuto successivamente partecipare al corso per allievi carabinieri da svolgersi presso una Scuola Allievi Carabinieri a partire dall'anno 2023.

3. Ebbene, dopo una prima fase preliminare, consistente nello svolgimento di una prova di selezione scritta, positivamente superata, l'odierno ricorrente sosteneva un ulteriore esame: la c.d. prove di efficienza fisica, previste dall'art. 9 del Bando di concorso, ottenendo, secondo la valutazione positiva della Commissione (**doc. 3**), un punteggio pari a 1.5, così da risultare idoneo ed accedere alla fase concorsuale successiva.

4. Una volta ammesso alla terza fase, il ricorrente veniva sottoposto ad accertamenti di natura psico-fisica, così come previsto dall'art. 10, comma 4, del Bando di concorso.

Il Sig. [redacted], in primo luogo, ha prodotto tutta la documentazione sanitaria richiesta ed occorrente ai fini del superamento di tale ulteriore fase concorsuale.

In secondo luogo, ha effettuato le necessarie visite prescritte e i vari esami attitudinali previsti per ottenere l'idoneità da parte della Commissione esaminatrice.

Nell'ambito dell'esame anamnestico e della documentazione prodotta, il candidato per eccesso di scrupolo ha spontaneamente e correttamente riferito alla Commissione circa [redacted].

In data 24.03.2023, con provvedimento prot. n. 412833/2-11, odiernamente gravato, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici – **senza aver effettuato alcuno specifico *test***

al riguardo, ma basandosi solo sul [redacted] dichiarato dal Sig. [redacted] – ha giudicato il ricorrente ***inidoneo*** in ragione del fatto che sarebbe stata ad esso riscontrata una pretesa [redacted] **(doc. 1)** tale da comportare la non ammissione del medesimo alle successive fasi concorsuali ed in particolare a quella concernente gli ***accertamenti attitudinali*** e la ***valutazione dei titoli di merito***, rispettivamente previste dagli artt. 11 e 12 del Bando.

La Commissione, nel valutare l'idoneità psico-fisica del ricorrente, ha accertato "…[redacted] *con quello previsto…*", in quanto – si legge nel provvedimento – il candidato "*ha riportato il coefficiente _3_ nell'apparato _AVOR_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:* [redacted] *(COD.*[redacted].

Nella voce AV-Apparati vari del provvedimento di inidoneità il ricorrente ha riportato un coefficiente pari a 3 (e, quindi, superiore a quello previsto per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, pari ad un massimo di 2) in conseguenza di una **pretesa ed insussistente** [redacted] che sarebbe stata individuata dalla Commissione esaminatrice senza il compimento di apposite indagini diagnostiche.

5. All'indomani della valutazione della Commissione esaminatrice, ossia in data 30.03.2023, a distanza di soli sei giorni dal provvedimento escludente, il Sig. [redacted] ha provveduto quindi ad effettuare apposito *test* [redacted] la struttura pubblica USL UMBRIA 1 (**doc. 4**).

Dal referto finale rilasciato dall'Ente ospedaliero si evince chiaramente che **il ricorrente non risulta** [redacted]: si legge nelle conclusioni "[redacted]" (**doc. 4**).

Sulla base di tali indagini diagnostiche è stato, altresì, certificato da medico specialistico convenzionato che "[redacted]" (cfr. certificato Dott.ssa [redacted], **doc. 5**).

Inoltre, in data 13.04.2023 il Sig. [redacted] ha eseguito un ulteriore test (***Rast***) dal quale sono emersi [redacted] alla Commissione medica (**doc. 6**).

<u>Pertanto, l'odierno ricorrente non risulta in alcun modo affetto, né dalla pretesa [redacted] ricorrente indicata dalla Commissione esaminatrice, né da alcun altro tipo di [redacted]</u>.

6. Alla luce delle risultanze dei test medici eseguiti, il Sig. [redacted] con istanza in autotutela del 31/03/2023, inviata a mezzo pec in pari data (**doc. 11**), trasmetteva i risultati degli accertamenti medici eseguiti e chiedeva al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento la revisione urgente dell'unico giudizio preclusivo, *"...rendendosi disponibile a sottoporsi ad altre visite - anche con oneri a proprio carico – e/o a fornire ulteriore documentazione medica che si dovesse rendere necessaria per comprovare l'assenza della patologia indicata"*.

7. A seguito di tale istanza in autotutela, il Comando Generale dell'Arma con pec del 04/05/2023 (**doc. 12**) comunicava al ricorrente il **non accoglimento** dell'istanza, limitandosi a rilevare che ai sensi dell'art. 10, comma 8 del Bando *"...il giudizio è stato adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita"* e che comunque la procedura concorsuale si era conclusa con l'approvazione delle graduatorie finali.

8. A completamento del quadro fattuale sin qui esposto, si dà atto che il concorso in oggetto ha visto compiersi anche le ulteriori fasi relative agli ***accertamenti attitudinali*** e la ***valutazione dei titoli di merito*** ai sensi degli artt. 11 e 12 del Bando, all'esito delle quali è stata stilata la graduatoria finale di merito (**doc. 7**) definitivamente approvata con Decreto del Comandante dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 (**doc. 8**) che, quindi, si impugnano in questa sede unitamente al provvedimento di inidoneità ed esclusione.

9. Il ricorrente, a causa del giudizio di inidoneità oggi gravato – risultato inesatto alla luce dell'accertamento compiuto dalla Commissione – non quindi ha potuto partecipare alle prove di cui sopra e non ha quindi potuto concorrere per l'inserimento nella richiamata graduatoria finale.

10. Gravemente leso nei propri diritti ed interessi, il Sig. [redacted], rappresentato e difeso *ut supra*, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, dei quali, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e di avanzare domande risarcitorie, chiede l'annullamento per i

seguenti motivi in

DIRITTO

I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia ed arbitrarietà manifesta nell'accertamento di idoneità condotto dalla Commissione esaminatrice.

Con il primo motivo di ricorso si censura il giudizio di inidoneità del ricorrente poiché viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere per palese travisamento dei fatti e manifesta arbitrarietà.

Il giudizio di inidoneità del Sig. Mariangeli, reso dalla Commissione esaminatrice in ragione di una pretesa "[redacted]" da cui quest'ultimo sarebbe odiernamente affetto, è fondato su un **fatto storico del tutto errato ed inesistente**.

Il ricorrente, infatti, non ha mai subito [redacted], né tantomeno ricorrenti casi di [redacted].

Tanto più che il medesimo si è sottoposto, all'indomani della notificazione del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione, a specifici accertamenti [redacted] presso le strutture sanitarie pubbliche della USL Umbria 1, all'esito dei quali è stato acclarato come **il ricorrente non presenti** [redacted] **(doc. 4 e 6)**.

In concomitanza a tali referti [redacted], il ricorrente si è sottoposto ad ulteriore verifica clinica che ha potuto certificare come i *test* effettuati per i [redacted] sono risultati *"completamente negativi"* e che il risultato dei test *"...*[redacted]*"* **(doc. 5)**.

Inoltre, il medico curante del ricorrente ha certificato che in base ai test recentemente eseguiti, il Sig. [redacted] non risulta [redacted] e che *"...non risulta affetto da* [redacted] *e e non presenta* [redacted] (cfr. certificato medico del 02.05.2023, **doc. 9**).

Ed allora, il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha escluso il candidato dal prosieguo delle prove concorsuali è fondato su **una circostanza di fatto assolutamente inesistente** e, pertanto, merita di essere annullato.

*

I.1. Istanza Istruttoria

A tale fine, qualora l'Ecc.mo Collegio adito non ritenesse sufficienti le risultanze mediche della USL Umbria 1 prodotte in giudizio, che attestano l'insussistenza di q[redacted] assimilabile alla "[redacted]", si avanza sin d'ora istanza istruttoria finalizzata allo svolgimento di una apposita verificazione e/o CTU diretta ad accertare le risultanze della documentazione medica riversata in atti.

*

II. Illegittimità del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione per Eccesso di potere per difetto di istruttoria e Violazione di legge, con riferimento all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e del D.M. 4 giugno 2014, nonché per violazione del Bando di concorso; Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il giudizio di inidoneità reso dalla Commissione risulta viziato anche sotto l'ulteriore profilo di eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per violazione di Legge e del Bando di concorso, oltre che per chiaro difetto di motivazione.

A tal fine deve brevemente richiamarsi il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Prendendo le mosse dal Bando di concorso **(doc. 2)**, si segnala come l'art. 10, comma 1 rubricato "*Accertamenti psico-fisici*", ha sancito che *"L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati".*

La verifica circa l'idoneità del profilo sanitario posseduto dal candidato doveva, dunque, avvenire sulla base delle disposizioni regolamentari di cui sopra.

Inoltre, sempre l'art. 10 del Bando, al comma 6, ha specificato che "*Saranno giudicati 'inidonei' i concorrenti:*

a. *"che non rientrano nei parametri fisici correlati alla composizione corporea...*";

[ipotesi da escludersi in quanto sul punto il concorrente ha conseguito giudizio positivo dalla Commissione]

b. "*risultino affetti da:*

- imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3;

- positività agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope…

[pacificamente esclusi nella specie]

- tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere".

Le uniche ipotesi di inidoneità previste dal Bando attinenti al caso di specie sono, dunque, quelle di cui alle imperfezioni ricomprese nelle tre fattispecie *sub* b) sopra elencate.

Quanto al primo punto ("*imperfezioni ed infermità contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014*"), il richiamo compiuto dal Bando è all'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e appunto al relativo decreto attuativo, ossia il D.M. 4 giugno 2014.

Ai sensi dell'art. 582, comma 1, lettera e) del D.P.R. citato, possono essere considerate come cause di esclusione nell'ambito della [redacted] (di interesse nella fattispecie), le seguenti imperfezioni:

"*1) l'*[redacted] *e le altre* [redacted] *anche in fase asintomatica,* ***accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali****, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea*"; nonché,

"*2) l'anafilassi, le reazioni* [redacted] *le intolleranze a farmaci ed alimenti,* ***con manifestazioni cliniche severe****, anche in fase asintomatica,* ***diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate****, trascorso, se occorre, il*

periodo di inabilità temporanea".

II.1. Ebbene, il provvedimento appare, anzitutto, affetto da eccesso di potere per difetto di motivazione in ragione del fatto che la Commissione esaminatrice, con la generica e non circostanziata dizione "[redacted]" (peraltro, come risulta *per tabulas*, palesemente infondata), non ha consentito all'interprete di comprendere a quale delle ipotesi di inidoneità previste dal Bando e dal D.P.R. n. 90/2010, sopra menzionate, sia stata ricondotta quella del ricorrente.

Già sotto tale profilo, il provvedimento appare gravemente viziato, poiché non è dato sapere di quale delle fattispecie normativamente previste la Commissione abbia fatto concreta applicazione, così da rendere oltremodo gravosa anche la difesa in giudizio costretta ad ipotizzare (e smentire) le molteplici ipotesi previste dal Bando.

II.2. Ad ogni modo, nella specie non potrebbe certamente ricorrere l'ipotesi di cui al punto 1) del D.P.R. n. 90/2010 ([redacted]), ciò sia per il fatto che il ricorrente **non è stato soggetto a** [redacted] **sia per l'assenza di appropriati esami specialistico-strumentali che attestino tale imperfezione, oltre al fatto che la documentazione medica prodotta in giudizio esclude in radice il ricorrere di tali ipotesi**.

Inoltre, con riguardo al punto 2) del D.P.R. sopra citato (*l'anafilassi, le reazioni* [redacted] *le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe*), si rileva come il relativo decreto attuativo, ossia il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 (**doc. 14**), fornisca un'apposita specifica rispetto a tali imperfezioni, affermando che: "*rientrano in questa fattispecie:*

- *le* [redacted] *le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione;*
- *le reazioni da farmaci di uso corrente e non sostituibili;*
- *l'anafilassi per punture di insetti*".

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha mai subito [redacted].

La Commissione potrebbe aver travisato la dichiarazione effettuata in sede di accertamento psicofisico, nella quale lo stesso con eccesso di zelo, ha riferito di un isolato episodio [redacted]

[redacted]

[redacted]. Episodio, questo, risalente addirittura all'età di [redacted] e il cui ripetersi, alla luce degli specifici esami diagnostici in atti che dimostrano l'assenza di qualsiasi [redacted] (**docc. 4 e 6**) è da escludersi in radice.

Quanto appena affermato è confermato anche da quanto certificato dal medico curante del ricorrente il quale riferisce che, in base ai test recentemente eseguiti, il Sig. [redacted] non risulta [redacted] e che *"...non risulta affetto da* [redacted] *e non presenta* [redacted]*"* (cfr. certificato Dott. [redacted] del 02.05.2023, **doc. 9**).

L'isolato e lievissimo episodio descritto dal ricorrente in sede di visita è stato travisato dalla Commissione, nonostante fosse stato chiarito dal candidato nell'ambito dell'esame anamnestico e, senza, tuttavia che avesse mai comportato alcuna forma di «[redacted]» (così da escludere la ricorrenza del punto n. 1), né di [redacted], tantomeno con *"manifestazioni cliniche severe"*, né *"diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate"*, circostanza che impone di escludere anche il ricorrere dell'ipotesi di inidoneità cui al precedente punto 2).

<u>Deve escludersi, dunque, il ricorrere in capo al Sig. [redacted] delle ipotesi di inidoneità contemplate dal D.P.R. n. 90/2010 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014</u>.

II.3. Sul punto merita di essere segnalato che, in una circostanza simile a quella di specie, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di sancire l'insufficienza della motivazione legata alla dichiarazione della pregressa esistenza di un unico episodio di "[redacted]" in assenza di specifici accertamenti clinici.

Sul punto è stato sancito: "*Ritenuto che sussistono i presupposti per il rilascio della misura cautelare richiesta sia per la sussistenza del danno grave ed irreparabile* ***che per la fondatezza dei motivi connessi alla contraddittorietà ed insufficienza della motivazione legata alla rilevanza della sola dichiarazione della parte istante in merito all'esistenza di un episodio di allergia al Rocefin, in assenza di ogni conseguente accertamento clinico***" (TAR Lazio, Sez. I Bis, Ord. 23 maggio 2014, n. 2288).

Nel pronunciamento appena richiamato il Giudice Amministrativo, già in sede cautelare, ha

correttamente ordinato all'Amministrazione di riesaminare la posizione del candidato, la cui supposta "[redacted]" avrebbe dovuto essere accertata con **appropriati esami medico-specialistici**. E stato affermato, infatti: "*Ritenuto, altresì, che al danno lamentato può ovviarsi, al momento,* ***ordinando all'amministrazione resistente un riesame****, alla luce dei motivi di gravame, della situazione in fatto descritta nell'odierno mezzo di gravame, avendo cura di considerare che le direttive impugnate vanno interpretate alla luce del disposto del successivo art. 582, comma 1, lettera e), n. 2, del D.p.r. n. 90 del 2010, secondo cui* ***sono causa di non idoneità al servizio militare*** [redacted] ***e le altre gravi*** [redacted] *anche in fase asintomatica,* ***accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali****, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea"* (ancora TAR Lazio, Sez. I Bis, Ord. n. 2288/2014 cit.).

II.4. Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi anche l'ulteriore ipotesi di inidoneità contemplata dall'art. 10, comma 7, lett. b), primo punto del Bando, ossia "*imperfezioni...che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3*".

Il citato comma 3, infatti, prevede che la Commissione, alla luce degli accertamenti psico-fisici, attribuisca a ciascun apparato o sistema fisico del paziente (psichico, cardiocircolatorio, respiratorio) un coefficiente variabile tra 1 e 4.

Il Bando, con riferimento alla voce "apparati vari" (AV) ha subordinato l'*idoneità* dei concorrenti all'attribuzione di un coefficiente di 1 o 2, ritenendo viceversa *inidonei* i concorrenti per i quali venisse riscontrato un coefficiente superiore a 2 (quindi 3 o 4).

L'attribuzione di tali coefficienti, tuttavia, è comunque rimessa alla sussistenza delle ipotesi contemplate dal Decreto Ministeriale sopra citato.

Ebbene, nel caso di specie, in ragione della apodittica motivazione "[redacted] *(COD.*[redacted] ", la Commissione ha attribuito del tutto arbitrariamente un coefficiente AVOR (Apparati Vari - apparato Otorino-Laringoiatrico "OR") pari a 3, ossia di inidoneità del candidato.

Tuttavia, sempre ai sensi della Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014, il coefficiente di 3 può essere attribuito solo ad un profilo sanitario connotato dalla presenza di «*alterazioni*

patologiche», ovvero di "*alterazioni anatomiche o funzionali*".

Ipotesi che, tuttavia, sono da escludere categoricamente nel caso di specie.

La ragione fattuale dell'attribuzione di tale coefficiente ([redacted] ricorrente in capo al Sig. [redacted]i) è, infatti, **<u>assolutamente insussistente e da escludere</u>** come comprovato dalla documentazione medica pubblica (USL Umbria 1) e dalla certificazione medica specialistica depositata in atti (**docc. 4, 5, 6 e 9**).

Il ricorrente non ha mai riportato "[redacted]" o "[redacted]" in conseguenza, si ribadisce, dell'insignificante episodio riferito per eccesso di zelo dal ricorrente in sede di visita.

Il giudizio di inidoneità reso dalla Commissione, dunque, si pone in aperto contrasto con le disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, oltre a risultare manifestamente arbitrario ed irrazionale.

II.5. Per mero scrupolo, sotto ulteriore profilo, deve escludersi anche il ricorrere dell'ulteriore ipotesi di inidoneità contemplata dall'art. 10, comma 7, lett. b), terzo punto del Bando, ossia *"…tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, <u>comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere</u>"*, atteso che la valutazione circa la sussistenza di imperfezioni o infermità incompatibili con il corso o l'impiego auspicato dal concorrente **non possono non determinarsi con riguardo, comunque, alle disposizioni normative e regolamentari già sopra esaminate**, che escludono, come visto, la sussistenza nel caso di specie di imperfezioni o infermità rilevanti.

Ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui la Commissione avesse aderito a tale fattispecie di inidoneità, il giudizio sarebbe comunque del tutto arbitrario ed irrazionale ed emblematica è sul punto l'assenza di qualsivoglia elemento motivazionale in merito alla eventuale ed insussistente *"incompatibilità con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere"*.

Nessun elemento motivazionale del giudizio di inidoneità consente di inquadrare la fattispecie in tale ipotesi escludente.

*

III. Illegittimità del giudizio reso dalla Commissione sotto il profilo dell'Eccesso di potere per difetto di istruttoria e Violazione dell'art. 10, comma 4 del Bando di concorso; Violazione del DM 4 giugno 2014 e delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso del 1°.10.2022.

Con il terzo motivo di ricorso si censura il giudizio di inidoneità per eccesso di potere anche sotto il profilo del palese difetto di istruttoria che inficia l'agire della Commissione.

Le disposizioni del Bando e del Decreto Ministeriale sopra richiamati, infatti, sanciscono espressamente il procedimento che la Commissione è tenuta a seguire per il giudizio diagnostico.

In particolare, la lettera E) *"* [redacted] *"* del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, al punto 1), concernente *"L*[redacted] *"* prevede delle fattispecie in cui, ai fini della diagnosi, è necessario effettuare dei test (prick test, spirometria, rast, prove di funzionalità respiratorie ecc.) che esprimano valori sotto determinate percentuali.

Inoltre, anche il successivo punto 2 della lettera E del D.M. in esame, concernente *"* [redacted] *i, le reazioni* [redacted] *le i*[redacted] *con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea"* prevede tutta una serie di accertamenti che la Commissione è tenuta ad eseguire per verificare la sussistenza della patologie indicate, sancendo espressamente: *"può essere inoltre utile l'esecuzione dei seguenti test:*

- *prick by prick*
- *test di provocazione orale con metodica in doppio cieco vs placebo".*

<u>Tali *test* richiesti sia dal punto 1 che dal punto 2 della Direttiva Ministeriale non risultano essere stati mai svolti dalla Commissione con riferimento al caso di specie.</u>

Del pari, lo stesso Bando di concorso, all'art. 10, comma 4, sancisce che: *"La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una* ***adeguata valutazione*** *clinica e medico-legale*».

Il medesimo comma prosegue sancendo: «***Potrà essere richiesta documentazione sanitaria*** *(cartelle cliniche, esito d'indagini istologiche, referti specialistici, ecc.)* ***relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psico-fisica****"*.

Ebbene, nella fattispecie nessuna patologia o imperfezione sussiste in capo al Sig. [redacted], come già anticipato ai punti che precedono e come risulta dalla documentazione medica in atti (**docc. 4, 5, 6 e 9**).

Ma anche laddove la Commissione avesse, in ipotesi, ritenuto "*degno di nota*" l'unico, irrilevante e risalente episodio dichiarato dal candidato alla Commissione in sede di anamnesi la Commissione, al fine di rendere una "**adeguata valutazione clinica e medico-legale**" avrebbe potuto e dovuto attivare tutti gli accertamenti clinici consentiti e previsti, sia dal DM 4 giugno 2014, sia dal medesimo Bando di concorso, circostanza, invece, del tutto omessa nel caso di specie.

Il giudizio di inidoneità appare viziato, dunque, anche sotto il profilo del difetto di istruttoria.

Le medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento al disposto delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso All. al f.n. 99/-22 CC di prot. datato 1°.10.2022 del C.N.S.R. **(doc. 10)**.

Il punto 4, lett. d) delle citate norme tecniche dispone: *"La Commissione per gli accertamenti psico-fisici si riserva, ove necessario, di effettuare o richiedere al approfondimenti diagnostici presso strutture ospedaliere militari o civili ovvero di acquisire dal concorrente copia della documentazione sanitaria e/o medico-legale relativa a precedenti traumatici o patologici degni di nota ai fini della formulazione del giudizio di idoneità"*.

Anche tale disposizione, dunque, depone nel senso del difetto di istruttoria censurato.

Infatti, qualora la Commissione avesse avuto ragione di ritenere "degno di nota" l'isolato e risalente episodio dichiarato dal ricorrente, non sussistendo nella specie l'esistenza di "[redacted]" o "[redacted]", essa avrebbe dovuto procedere all'effettuazione degli accertamenti diagnostici necessari ai fini della corretta e motivata formulazione del giudizio di idoneità.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha già avuto modo di affermare il

principio [redacted] ur se declinato con riferimento al diverso concorso per allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza) per cui: *"L'interpretazione corretta delle norme succitate è nel senso che* ***le*** [redacted] *menzionate nel decreto del Comandante generale delle Guardia di finanza, ancorché "non inabilitanti",* ***per rilevare ai fini del giudizio idoneativo, devono essere comunque 'gravi' e tale gravità deve essere specificatamente accertata****, come imposto anche dal bando di concorso"* (Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giuri., 19 ottobre 2012, n. 988).

Anche sotto tale profilo, dunque, il giudizio espresso merita di essere annullato non ricorrendo alcuna ipotesi di [redacted], né avendo la Commissione effettuato idonei accertamenti clinici al riguardo.

*

IV. Illegittimità del provvedimento per Violazione della lettera E) punto 2) del DM 4 giugno 2014 ed allegato A dello stesso Decreto in relazione alla qualificazione della patologia "[redacted] Cod. [redacted]".

IV.I. Con il quarto motivo di ricorso si contesta il provvedimento adottato dalla Commissione esaminatrice anche per la specifica violazione del D.M. 4 giugno 2014 ed in particolare della lettera E) [redacted]*"* punto 1), concernente *"l*[redacted] *ico e le altre gravi* [redacted]*e, anche in fase asintomatica, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".*

Al riguardo, il Decreto specifica, infatti, che *"Rientrano in questa fattispecie:*

- i soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria (PFR) valori di volume respiratorio massimo al secondo minore di 80% teorico;

- i soggetti con prove di [redacted]*ma con test di stimolazione bronchiale positivo (BPT) con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;*

- i soggetti [redacted]*con negatività alle PFR e al BPT e positività ai prick test cutanei o alla determinazione delle IgE specifiche del siero (con metodica RAST o immunoenzimatica ELISA), che risultino al BPT, praticato durante la stagione di pollinazione, positivi con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;*

- la [redacted]*con spirometria basale nella norma e iperreattività bronchiale aspecifica nel range*

degli asmatici (PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina)".

Dalla lettura della predetta disposizione si evince, dunque, come rientrino nell'ipotesi di inidoneità del candidato solo quelle patologie sopra elencate **per le quali tra l'altro è necessario effettuare appositi test medici di accertamento dei valori specifici**.

È chiaro, infatti, che la *ratio* della disposizione sia quella di ritenere inidonei quei candidati che, nell'esercizio delle loro funzioni di Carabiniere – le quali possono comprendere anche situazioni particolarmente delicate ed emergenziali – possano essere soggetti a [redacted]i.

Evidentemente anche tale ipotesi di inidoneità è da escludere con riguardo al caso di specie, atteso che la documentazione medica allegata al presente ricorso (**docc. 4, 5, 6 e 9**), esclude recisamente la sussistenza in capo al Sig. [redacted] delle richiamate patologie.

IV.II. Quanto sin qui censurato è dirimente e di per sé idoneo a determinare l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Tuttavia per completezza si rileva che, anche nella denegatissima ipotesi in cui si volesse riconoscere al Sig. [redacted] una qualche patologia, questa di certo non può rientrare nei casi di [redacted] *COD.* [redacted]*"* (diagnosticata dalla Commissione esaminatrice del tutto erroneamente <u>e senza dati scientifici a sostegno</u>), che il D.M. 2014 nella sezione "Avvertenze" ricomprende nella Fascia B, per cui la Commissione può attribuire i coefficienti 3-4 (cfr. Allegato B del D.M. 4 giugno 2014).

A tutto voler concedere, il lieve episodio riferito dal Sig. [redacted] in sede di visita, potrebbe tutt'al più rientrare tra quelle imperfezioni e/o condizioni somato-funzionali che il che il D.M. 2014 ricomprende nella Fascia A, tra cui nella sezione Apparato [redacted] rientra il caso meno grave della [redacted] *senza altre manifestazioni cliniche Cod.* [redacted]*",* imperfezione alla quale la Commissione può attribuire i coefficienti 1-2, dunque sufficienti a garantire l'idoneità del candidato.

Ed allora è evidente che la Commissione esaminatrice avrebbe eventualmente dovuto ricomprendere l'episodio riferito dal Sig. [redacted] tre le imperfezioni di cui alla Fascia A (allegato A del D.M. 4 giugno 2014), dichiarando l'idoneità del candidato e la sua ammissione alle successive fasi concorsuali.

*

IN VIA SUBORDINATA

V. Illegittimità del Bando in parte *qua* in relazione all'art. 10, comma 6, lett. b), punto 3) e all'art. 10, comma 8 dello stesso.

Da ultimo preme censurare, in subordine e per quanto occorrer possa, la palese illegittimità del Bando di concorso *in parte qua*, ossia con specifico riguardo all'art. 10, comma 6, lett. b., punto 3) del medesimo (ai sensi del quale sarebbero giudicati inidonei i concorrenti affetti da "*tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere"*), qualora tale disposizione fosse interpretata nel senso di ritenere tale ipotesi come categoria residuale di "*incompatibilità*" individuate *ad libitum* dalla Commissione in casi ulteriori e sottratti alle specifiche ipotesi di inidoneità chiaramente predeterminate dal D.P.R. n. 90/2010 e dal D.M. 4 giugno 2014.

Una siffatta interpretazione, infatti, si porrebbe in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari sopra ricordare, rendendo del tutto arbitrario e sfornito di qualsivoglia delimitazione il giudizio discrezionale della Commissione esaminatrice.

Le medesime considerazioni, peraltro, valgono con riguardo all'art. 10, comma 8 del Bando, ai sensi del quale *"...il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita"*.

La disposizione si palesa illegittima e finanche in contrasto con il dettato Costituzionale (artt. 2, 3, 24 e 113 Cost.) nel caso in cui fosse interpretata nel senso di assoluta insindacabilità del giudizio reso dalla Commissione, anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui le risultanze mediche successive hanno confermato l'assoluta [redacted] in capo all'esaminato.

Nel caso in esame, peraltro, la situazione di eventuale [redacted] non costituisce certamente un episodio la cui rilevabilità possa essere circoscritta al solo momento della visita medica effettuata dalla Commissione, ma persisterebbe sicuramente anche nel caso di accertamenti medici effettuati a distanza di un tempo ragionevole. Fermo restando, peraltro, che gli accertamenti diagnostici depositati in atti (**docc. 4, 5, 6 e 9**), i quali escludono ogni [redacted]

sono stati effettuati pochi giorni di distanza dal giudizio della Commissione, proprio al fine di acclarare la situazione psico-fisica del ricorrente nello stesso periodo temporale di riferimento rispetto alla visita effettuata dalla Commissione esaminatrice ed evitare ogni strumentale contestazione avversaria.

ISTANZA CAUTELARE

Richiamate le considerazioni suesposte per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si deducono di seguito le evidenze a riprova del pregiudizio grave ed irreparabile sotteso alla domanda cautelare avanzata come di seguito motivata.

Il provvedimento di "*inidoneità*" reso dalla Commissione esaminatrice ha di fatto cagionato l'esclusione del ricorrente dal concorso in questione, per il quale, sono definitivamente concluse le fasi concernenti gli accertamenti psico-fisici, gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli, all'esito delle quali in aprile sono state stilate le graduatorie finali approvate con apposito decreto **(docc. 7 e 8)**.

L'accoglimento di una misura cautelare che disponga la nomina di una nuova Commissione giudicatrice, al fine di consentite al Sig. [redacted] di svolgere gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli, fasi concorsuali dalle quali il ricorrente è stato escluso, consentirebbe allo stesso di terminare il concorso e quindi di essere inserito con riserva nella graduatoria finale di merito, garantendogli la tempestiva frequenza del corso concorso già avviato i primi giorni di maggio (1° ciclo) e la cui seconda *tranche* di inserimento avverrà entro dicembre 2023 (**doc. 13**).

Invece, nella denegata ipotesi di mancata concessione della misura cautelare richiesta, al ricorrente sarebbe precluso il conseguimento del bene della vita desiderato, anche qualora, all'esito della condotta istruttoria, il ricorso si confermi essere fondato ed il giudizio di "inidoneità" espresso dalla Commissione esaminatrice risulti gravemente illegittimo, come in effetti questa difesa ritiene e come risulta evidente dalla documentazione medica in atti (**docc. 4, 5, 6 e 9**), poiché la sentenza di merito interverrebbe non prima dell'esaurimento del corso o comunque a corso già avviato.

Pertanto, la mancata concessione di idonea misura cautelare, nella specie la possibilità di svolgere la prova attitudinale e la valutazione dei titoli, precluderebbe al ricorrente la

possibilità di ottenere l'inserimento in graduatoria e la conseguente ammissione al corso presso la Scuola Allievi Carabinieri per l'anno 2023-2024.

A tal fine, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di voler concedere la misura cautelare di "**ammissione con riserva**" del ricorrente alle successive fasi concorsuali concernenti gli "accertamenti attitudinali" e la "valutazione dei titoli" tramite la nomina di nuova apposita Commissione esaminatrice, così da garantire al Sig. [redacted] l'espletamento delle ultime prove rimaste, al fine di conseguire il collocamento nella graduatoria del presente concorso e conseguentemente il tempestivo avvio del Corso presso la Scuola Allievi Carabinieri, **senza perdere un anno certamente idoneo ad incidere sia sulle prospettive di carriera del ricorrente**, sia sui profili stipendiali e contributivi; ciò – se del caso – anche subordinando l'"ammissione con riserva" ad apposita verificazione medica.

Sul punto si richiama un precedente di codesto Ecc.mo Collegio per l'assoluta analogia al caso di specie (n. 13178/2019 R.G.). In tale giudizio il Collegio ha reso, dapprima, l'Ordinanza n. 13859 del 4 dicembre 2019 con la quale ha disposto apposita verificazione, all'esito della quale, con l'Ordinanza n. 1427 del 6 marzo 2020, ha accolto la misura cautelare invocata, intimando all'Amministrazione convenuta la sollecita convocazione di apposita Commissione per lo svolgimento nei confronti del ricorrente delle ulteriori prove concorsuali non ultimate.

*

In subordine, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di ordinare all'Amministrazione resistente un riesame, alla luce dei motivi di gravame sollevati, della situazione in fatto descritta nell'odierno mezzo di impugnazione, avendo cura di considerare che il giudizio impugnato va reso alla luce del disposto delle disposizioni normative sopra ricordate (art. 582, del D.p.r. n. 90 del 2010 e del D.M. 4 giugno 2014), secondo cui sono causa di non idoneità al servizio militare solo [redacted] ***accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali*** che risultano essere stati del tutto omessi nel caso di specie e che, anche qualora vi fossero stati, hanno reso risultati completamente errati (cfr. sul punto il precedente del TAR Lazio, I Bis, Ord. 23 maggio 2014, n. 2288).

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

- in via cautelare, sospendere l'efficacia del giudizio di inidoneità odiernamente impugnato ed ammettere con riserva il ricorrente alle successive fasi concorsuali;

- **in via istruttoria**, disporre, per quanto occorrer possa, apposita verificazione e/o C.T.U. nei termini di cui al primo motivo di ricorso;

- nel merito, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati ed ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio e con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.

Ai sensi di Legge, si dichiara che, all'atto del deposito, il contributo unificato sarà versato in anticipazione in misura di € 325,00.

Perugia, 18 maggio 2023

Avv. Alessio Tomassucci Avv. Alessandro Bovari